

I principi affermati dalla Corte Costituzionale n. 146/2025



Empoli – 21 Novembre 2025

Avv. Valeria Vezzosi
Foro di Firenze

Componente Commissione Famiglia e Minori del
COA Firenze Componente Commissione Diritti della
Persona, delle Relazioni Familiari e dei Minorenni
del CNF

Obiettivi perseguiti dalla Riforma Cartabia – introduzione della relazione illustrativa

semplificazione

speditezza

razionalizzazione

Il presente schema di decreto legislativo è emanato in attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. [...]

Dal punto di vista delle finalità, l’intero impianto del decreto legislativo tende a perseguire i tre obiettivi sopra descritti, posti dalla delega quale sovraordinata e complessiva linea direttrice di riferimento. Per raggiungere tali obiettivi, il decreto legislativo si sviluppa attraverso molteplici aree tematiche, che nel loro complesso sono rivolte a tenere conto delle necessità di intervento sul processo ordinario di cognizione, nei differenti gradi nei quali lo stesso si articola, e negli ulteriori riti e modelli speciali propri del sistema processuale civile nei quali maggiormente la delega ha individuato la necessità di un cambiamento, [...]

In questa prospettiva, i tre obiettivi della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione enunciati nell’*incipit* della delega, pur mantenendo ciascuno una loro specificità, operano sovente, all’interno delle singole innovazioni proposte, in forma congiunta, contribuendo nel loro insieme a perseguire il valore dell’effettività della tutela giurisdizionale, che rappresenta una sorta di unitaria “stella polare” di riferimento nel sistema della giustizia civile.

Principi costituzionali immanenti nel processo civile

3 – principio di uguaglianza

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

24 – diritto alla difesa in giudizio

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

111 – giusto processo

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

[...]

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

[...]



Il caso all'origine della sentenza



Con ricorso depositato il 31 luglio 2023, M. T. P. ha chiesto al Tribunale di Genova di modificare le condizioni di separazione personale dal marito A. C., disponendo l'aumento del contributo al mantenimento di una delle figlie della coppia, studentessa maggiorenne non economicamente indipendente, a fronte delle sue mutate esigenze di vita, nonché delle migliorate condizioni economiche del convenuto.

Con comparsa di costituzione e risposta del 23 ottobre 2023, quest'ultimo si è costituito in giudizio, opponendosi alla domanda di modifica delle condizioni di separazione. **In via riconvenzionale, ha inoltre chiesto il divorzio dalla moglie, unitamente alla conferma del contributo economico stabilito in sede di separazione per il mantenimento della figlia studentessa e alla revoca del contributo dovuto per il mantenimento dell'altra figlia maggiorenne, divenuta economicamente autosufficiente.**

Con successiva memoria, ex art. 473-bis.17 cod. proc. civ., depositata l'8 novembre 2023, la ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di divorzio formulata dal convenuto, per mancanza di connessione oggettiva rispetto a quella di modifica delle condizioni di separazione.

Art. 473bis. 16 cpc

Costituzione del convenuto

Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473 bis 12, secondo, terzo e quarto comma.

Art. 473bis. 49 cpc

Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma.

Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.

La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

Art. 473bis. 17 cpc

Ulteriori difese

1. **Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473 bis 12, terzo comma.**
2. Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
3. Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

Eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal Trib. di Genova ord. 4/09/24: contrasto ipotizzato dell'art. 473bis.17 cpc con gli articoli

**3 – principio di
uguaglianza**


**24 – diritto alla
difesa in
giudizio**

**111 – giusto
processo**


A giudizio del Tribunale di Genova, il tempo che residua – tra la scadenza del termine previsto dalla legge per la costituzione del convenuto (almeno trenta giorni prima dell'udienza) e la scadenza del termine entro il quale l'attore deve depositare la sua memoria (almeno venti giorni prima dell'udienza) –, ovvero dieci giorni, sarebbe insufficiente a garantire all'attore un'adeguata difesa rispetto alle domande riconvenzionali e alle eccezioni che può sollevare il convenuto. E questo andrebbe tanto più rilevato, considerando che talora le difese – come nel caso sottoposto al suo esame – potrebbero risultare di particolare complessità.

Soluzione data dalla Corte Costituzionale,


Sentenza 146/2025, pubblicata in G. U. il 15/10/2025




[...]il legislatore gode, in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, di un'ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute [...]. Il legislatore può «differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare» (sentenza n. 39 del 2025) e non è tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. «sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti», purché rispetti il limite di non imporre oneri e di non prescrivere modalità tali «da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale» (sentenza n. 76 del 2025).




[...] il legislatore ha previsto, per i rapporti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, un rito speciale differenziato, che, in conformità al principio della ragionevole durata del processo (art. 111, 2° co. Cost.), è stato improntato a istanze di concentrazione e speditezza. [...] Nel quadro della richiamata disciplina, che prevede serrate scansioni temporali, si colloca l'ulteriore scelta, di concedere all'attore un termine per replicare alle eccezioni del convenuto e alle sue eventuali domande riconvenzionali che, anche qualora il convenuto dovesse depositare la sua comparsa di costituzione l'ultimo giorno utile, non può risultare inferiore ai dieci giorni. [...] Il richiamato termine, pur se breve, in linea con gli obiettivi di politica del diritto perseguiti dal legislatore, improntati alla celere definizione dei giudizi, non eccede il margine della manifesta irragionevolezza, in quanto non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.




[...] Anche avendo riguardo al tipo di controversia trattata nel giudizio principale, deve rilevarsi che, a fronte di una domanda concernente la separazione fra coniugi, [...] non può ritenersi inaspettata una domanda riconvenzionale riguardante lo scioglimento del rapporto. Proprio la riforma introdotta con il d.lgs. n. 149 del 2022 ha espressamente disciplinato l'ipotesi del cumulo tra domanda di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha ravvisato un'ipotesi di connessione, sì da favorire la loro trattazione unitaria, previa riunione, anche ove siano proposte dinanzi a giudici diversi (art. 473-bis.49 cod. proc. civ.).




[...] A ciò si aggiunga che lo stesso legislatore del 2022 ha modulato l'ambito applicativo della norma censurata sulla base degli interessi coinvolti, prevedendo – all'art. 473-bis.19, 1° co. c.p.c. – che le decadenze stabilite da varie disposizioni, compreso l'art. 473-bis.17, «operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili».



[...] A ciò si aggiunga che, ove dovessero ricorrere situazioni eccezionali non imputabili alla parte, troverebbe applicazione la previsione generale, di cui all'art. 153, 2° co. c.p.c., secondo cui «[l]a parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini».




[...] Venendo ora al profilo della censura che attiene alla parità delle armi, [...] il minor termine assegnato alla difesa dell'attore rispetto a quello concesso al convenuto non risulta manifestamente irragionevole, in quanto le due posizioni processuali sono significativamente diverse. Mentre, infatti, il convenuto è tendenzialmente colto di sorpresa dall'iniziativa di chi introduce il giudizio, l'attore, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, gode di ben altra capacità di previsione delle possibili reazioni della controparte, dalle quali sia chiamato a difendersi.



[...] Parimenti non è fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento nel confronto con la disciplina concernente i termini di cui può avvalersi la difesa dell'attore nel giudizio ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro.

I presupposti di ciascuno dei riti messi a raffronto sono talmente peculiari da rendere disomogenei i tertia comparationis. [...]

In massima...



Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis.17 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sulla parte in cui prevede, al comma 1, che l'attore debba, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova, produrre documenti e formulare le istanze di prova, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti.

Il minor termine assegnato all'attore per proporre domande ed eccezioni che traggono origine dalle difese del convenuto, nonché per presentare nuovi mezzi di prova, assegnato alla difesa dell'attore rispetto a quello concesso al convenuto non risulta manifestamente irragionevole, in quanto le due posizioni processuali sono significativamente diverse.

Grazie

